

**CONVENZIONE CON L'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI CONSULENZA TECNICA E AZIENDALE
(I.CO.TE.A. C.A.T.) DI ISPICA (RG) - "MASTER I LIVELLO MEDIATORE FAMILIARE" - PER LO
SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO**

TRA

L'Istituto Universitario di Consulenza Tecnica e Aziendale (I.CO.TE.A. C.A.T.), con sede in in Via XX Settembre n. 16, 97014 Ispica (RG), C.F./P.IVA 01087100887, nel seguito denominato "Soggetto Promotore" rappresentato dal Direttore Prof. Tommaso Barone, nato a Ragusa il 01.11.1972, domiciliato per la sua carica come sopra;

E

L'ASUR Marche Area Vasta 2 con sede legale in Ancona, via Caduti del lavoro, 40 - C.F. e P.I. 02175860424 e Sede Amministrativa in Via Turati n. 51 - 60044 Fabriano -, rappresentata dal Dott. Giovanni Stroppa, nato a Fabriano l'1.05.1960, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2, domiciliato per la sua carica come sopra.

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La presente Convenzione, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Azienda/Area Vasta 2 si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti/laureati dei corsi di studio dell'Istituto Universitario di Consulenza Tecnica e Aziendale in tirocinio di formazione e orientamento, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 142/98, in particolare non possono essere attivati tirocini presso aziende che non hanno dipendenti.



Art. 3

Il tirocinio di formazione e orientamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) della legge n.196/97, non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. La durata del tirocinio non può eccedere i sei mesi, (ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap) ai sensi dell'art.11 del D.L. n. 138/2011.

Per ogni tirocinante inserito nell'Azienda, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento che deve necessariamente prevedere:

- i dati anagrafici dello studente tirocinante;
- l'indicazione del nominativo del tutore didattico e del tutore aziendale individuati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 3;
- gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello stato) e responsabilità civile.

Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio.

Art. 4

Per ogni tirocinante, il soggetto promotore nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

Il soggetto ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in Azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 5.

Art. 5

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico; frequentare la Struttura ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; compilare il registro presenze e consegnarlo all'Istituto Universitario a fine stage; segnalare al tutore aziendale e all'Istituto Universitario eventuali infortuni; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs n. 81/2008 "Obblighi dei lavoratori", mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse del soggetto ospitante, questo potrà, previa informazione scritta al soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con congruo preavviso.



Art. 6

Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n. 156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "GESTIONE PER CONTO DELLO STATO". Il soggetto ospitante è tenuto inoltre, nel più breve tempo possibile, ad informare il soggetto promotore e a trasmetterle la relativa documentazione.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopraccitati.

Il soggetto ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i luoghi di lavoro nei quali si svolge l'attività, le attrezzature e le strumentazioni utilizzate siano conformi alle previsioni del D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il soggetto ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. L.gs n. 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, Sezione V – "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), al Titolo I, Capo III, Sezione IV "Formazione, informazione e addestramento" al Titolo III "Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi individuali di protezione".

Art. 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'ASUR/Area Vasta 2 alcun onere finanziario.

Art. 8

La presente Convenzione, ha valenza aziendale e durata annuale dalla data di sottoscrizione con rinnovo tacito salvo disdetta di una delle parti con un preavviso di un mese, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

Art. 9

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D.Lgs.196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto e della L. 106/2011.

Art. 10

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.



Art. 11

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4.
Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Ispica, li 27/01/2015

Fabriano, li 15 GEN. 2015

Istituto Universitario di Consulenza
Tecnica e Aziendale (I.CO/TE.A. C.A.T.)

IL DIRETTORE

(Prof. Tommaso Barone)

I.CO/TE.A. C.A.T. S.r.l.

Via XX Settembre 16

97014 ISPICA (RG)

P.I. 01087100887

IL DIRETTORE AREA VASTA 2

(Dott. Giovanni Stroppa)

